

Sintesi parlamentare n. 20/2009 della settimana dall'11 maggio al 15 maggio 2009

11 Maggio 2009

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- DDL recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (DDL 2180/C)

L'Aula ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto, con la votazione di fiducia su tre maxi emendamenti del Governo sostitutivi ed integrativi del testo licenziato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi nn. 46/2008, 6/2009 e 18/2009**.

Il provvedimento, a seguito della votazione fiduciaria, si compone di tre articoli comprendenti ciascuno numerosi commi e contiene disposizioni sulla sicurezza pubblica e per il contrasto del degrado urbano, l'illegalità e la criminalità organizzata.

In particolare, è stata riformulata la norma di modifica all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché dall'affidamento dei subappalti.

Al riguardo, viene previsto che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell'affidamento di subappalti, i soggetti di cui alla lettera b), dell'art. 38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di tipo mafioso), non risultino aver denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 689/81 (sulle modifiche al sistema penale), che individua specifiche cause di esclusione della responsabilità, concernenti: l'adempimento di un dovere, l'esercizio di facoltà legittima, ovvero lo stato di necessità o di legittima difesa.

Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità dei lavori pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Sulla norma è stato, altresì, accolto come raccomandazione dal Governo, un ordine del giorno (n. 9/2180-A/76, primo firmatario l'On. Manlio Contento del Gruppo parlamentare PDL), in cui, considerate le molteplici criticità della norma, si chiede l'impegno dell'Esecutivo a monitorare per un anno l'applicazione della disposizione, al fine di valutare, in particolare, la congruità e l'efficacia delle

scelte legislative:

- “di ancorare la sanzione ivi prevista a meri indizi risultanti da un atto di rinvio a giudizio emesso nei confronti di terzi senza prevedere un procedimento applicativo nel quale possa essere assicurato il contraddittorio del destinatario della sanzione stessa””;
- “di non ricondurre tra i presupposti di tale sanzione anche il caso in cui sussista la sola aggravante di cui al secondo comma dell’articolo 629 del codice penale””;
- “di non aver predisposto un intervento organico, anche attraverso un testo unico, che renda coerente l’impianto normativo in materia di lotta alla mafia””.

In proposito, la problematicità della disposizione era già stata evidenziata dall’Ance (si veda, al riguardo, la notizia su “Interventi ANCe”” del 24 aprile 2009 n.13).

Nel provvedimento sono state, inoltre, confermate molte delle norme contenute nel testo come approvato dalle Commissioni referenti.

Il testo contiene, altresì, norme di modifica al D.Lgs. 490/94 (Disposizioni attuative della L. n.47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).

Nello specifico, viene stabilito che per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.

Con regolamento, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione, di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro della Giustizia, il Ministro per lo Sviluppo economico ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.

Vengono, altresì, previste modifiche al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l’inserimento dei delitti di criminalità organizzata.

In relazione, quindi, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), sesto comma, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, relativo all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, relativo alle associazioni per delinquere, ad esclusione del sesto comma, relativo alla riduzione in schiavitù-tratta delle persone, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, relativo ai delitti di detenzione e cessione di armi da fuoco ed esplosivi, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive (previste dall’articolo 9, comma 2, tra cui l’interdizione dell’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito), per una durata non inferiore ad un anno.

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Vengono dettate apposite disposizioni di modifica del D.Lgs. 271/89, riguardante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relative all’esecuzione del sequestro preventivo e all’amministrazione dei relativi beni. Lo stesso viene eseguito:

- sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
- sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
- sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- sugli strumenti finanziari dematerializzati.

Altre norme prevedono modifiche alla L. 575/65 sulle misure contro la mafia, relative alla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali mafiose e la loro assegnazione. In particolare, viene previsto che, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, che dovrà presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale.

Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

Il tribunale autorizza, altresì, l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

Viene, altresì, e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, con la previsione in base alla quale, nei registri, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali, viene curata l'annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.

Sono, altresì, previste norme che modificano ed integrano il D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

In particolare, viene introdotto l'Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, per cui si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

Nello specifico si dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo, con regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 289/98, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Viene, inoltre, inserita una nuova norma che introduce disposizioni sull'ingresso e soggiorno illegale

nel territorio dello Stato per cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della L. n. 68/07, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato non si applica l'articolo 162 del codice penale.

Le disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento (previsto dall'art. 10 del predetto T.U.).

Al procedimento penale per il reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del D.Lgs. 274/00.

Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il rilascio del nulla osta (art. 13, comma 3, del T.U.), da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto (art. 13, comma 14, del T.U.) si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Viene previsto, inoltre, che nel caso di richiesta relativa ai familiari, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni.

Al riguardo, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno. Il versamento non è richiesto nei casi di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

Viene, altresì, istituito, presso il Ministero dell'Interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nello stesso confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo suddetto, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio ed in rinnovo del permesso di soggiorno.

Inoltre, lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000.

Altre disposizioni attengono altresì al ricongiungimento familiare e il relativo tempo di rilascio fissato per 180 giorni dalla richiesta.

Ulteriori modifiche al Testo unico sull'immigrazione attengono all'ingresso per lavoro in casi particolari (di cui all'art.27, D.Lgs 286/98). In particolare, viene disposto che il nulla osta al lavoro nei casi elencati dalla norma (tra cui dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale in uno stato membro dell'OMC) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di cui al DPR 394/99, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.

Le disposizioni suddette si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero

dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

Viene, altresì, stabilito, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del decreto, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

< P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 9pt;">Inoltre, la norma si applica con la stessa multa per ogni persona in alcuni casi, tra cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

è, inoltre, disposto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Vengono, infine, introdotte disposizioni di modifica dell'art.143 del D.Lgs. 267/00 (T.U. sugli enti locali) relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile e alla responsabilità dei dirigenti e dipendenti.

In materia di sicurezza urbana, viene previsto, altresì, che i Sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

Altre norme del provvedimento riguardano:

- modifiche alla L. 91/92 sulla cittadinanza, tra cui la previsione in base alla quale, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Al riguardo, viene disposto, altresì, che il gettito derivante dal contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'Interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza;
- modifiche all'art. 635 c.p. sul reato di danneggiamento. Al riguardo, tra i casi per i quali è disposta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e il procedimento d'ufficio, vengono previsti gli immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati.
- modifiche all'art. 639 c.p. relativo ai reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, tra cui la previsione in base alla quale se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro; se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro;
- disposizioni in tema di indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell'art. 633 c.p. e dell'art.

20 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relativi rispettivamente all'invasione di terreni ed edifici al fine di occuparli o di trarne profitto e all'occupazione della sede stradale. Nei suddetti casi il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;

- modifiche al D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relative, tra l'altro, al ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida e alle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente in alcuni casi. Al riguardo viene previsto, in particolare, che, salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art.240 del Codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Inoltre, nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi suddetti è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un anno.

In corso d'esame sono state, infine, soppresse: la norma con cui si prevedeva, in particolare, l'applicazione delle disposizioni dell'art.21/bis (sul rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere li") del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (la norma prevede che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'art.4, comma 150, della L. n.350/03 e all'art.13 del DL 273/05, convertito dalla L.51/06, le risorse, originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'art.18 del DL 152/91, convertito dalla L. 203/91 - case per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità- e non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento, tra quelle presentate, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere li"); alcune norme di modifica al D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della strada); l'articolo contenente norme di modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari.

Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- **DDL recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"** ([**DDL 2320/C**](#)).

La Commissione Politiche dell'Unione europea ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 1

Vengono apportate modifiche agli Allegati A e B del disegno di legge contenenti le direttive comunitarie da recepire. In particolare, viene soppressa dall'Allegato A ed inserita nell'Allegato B la seguente direttiva: - 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione di rischi di alluvioni.	Emendamento della Commissione Ambiente e a firma di parlamentari
--	---

Art. 4

Viene sostituita la norma sugli oneri relativi a prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 11/05 sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e viene previsto, in particolare, un apposito comma aggiuntivo alla disposizione suddetta.	Emendamento del Relatore
---	---------------------------------

Art. 10

In relazione alla norma sulla delega al Governo per l'adozione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita, tra i principi e criteri direttivi, viene aggiunto il seguente: – in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino. Inoltre, per quanto riguarda il principio sull'introduzione di una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze in materia di qualità dell'aria viene specificato che, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).	Emendamenti della Commissione Ambiente
--	---

Art. 30

Vengono apportate modifiche alla norma sulla delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria	Emendamento della Commissione Finanze
---	--

Art. 38

Con riguardo alla disposizione sulla delega al Governo per l'attuazione delle direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi nel mercato interno viene inserito un ulteriore principio e criterio direttivo: – promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.	Emendamenti della Commissione Attività produttive
--	--

Articolo aggiuntivo

Con una norma aggiuntiva viene attribuita un' apposita delega al Governo per l' attuazione della direttiva 2007/66/CE dell' 11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il miglioramento dell' efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. In particolare, viene previsto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a recepire la suddetta direttiva 2007/66/CE e che entro due anni dalla loro data di entrata in vigore possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative. Ai fini dell' esercizio della delega, viene precisato che per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell' affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. Viene poi stabilito che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali dettati dallo stesso disegno di legge, nonché di principi e criteri direttivi specifici puntualmente individuati. Tra questi ultimi si evidenziano i seguenti: - recepire l' articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l' articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/ CEE, come modificati dalla direttiva 2007/ 66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri: 1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d' ufficio prima di ogni altra questione; 2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l' esame della domanda cautelare; 3) il termine per l' impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall' eventuale notifica, se anteriore; - dettare disposizioni razionalizzatrici dell' arbitrato, secondo i seguenti criteri: 1) incentivare l' accordo bonario; 2) prevedere l' arbitrato come ordinario rimedio alternative al giudizio civile; 3) prevedere che le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto; 4) contenere i costi del giudizio arbitrale; 5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.	Emendamento del Governo
--	---------------------------------------

Per quanto riguarda l' iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi nn. 10/2009 e 12/2009.**

Il disegno di legge, predisposto in attuazione della L. 11/05 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al processo normativo dell' Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari""), prevede, tra i suoi contenuti, la delega al Governo per l' attuazione di direttive comunitarie (elencate in appositi allegati A e B) che richiedono l' introduzione di normative

organiche e complesse, con l'illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.

In particolare, per le direttive indicate dall'allegato B il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all'allegato A il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali, ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di esercizio della delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Viene prevista, altresì, la "clausola di cedevolezza" in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Con un'apposita norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio della delega legislativa diretta all'attuazione della normativa comunitaria, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, tra cui si evidenziano, in particolare:

- massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
- previsione di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi emanati, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme penali vigenti, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni dei decreti stessi. In particolare, le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. Inoltre, le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
- attuazione delle direttive di modifica di precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo attraverso la previsione di corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
- attuazione mediante un unico decreto legislativo delle direttive relative alle stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi, quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento.

Con altra norma viene previsto che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Viene, altresì, attribuita una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria in oggetto, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

Nel testo viene prevista l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio sull'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, nonché il recepimento della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa tramite delega legislativa al Governo (norma modificata in corso d'esame, vedi emendamento di cui sopra).

Un apposito capo disciplina l'attuazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). In particolare, i gruppi europei di cooperazione territoriale, con sede legale nel territorio nazionale, sono diretti a facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale, senza fini di lucro.

I GECT, con sede in Italia, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico acquistata con l'iscrizione in un apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono, tra l'altro, rivestire il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea". Inoltre, il GECT può occuparsi della promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della L. 289/02 (legge finanziaria 2003), in attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, a condizione che tali operazioni siano coerenti con le priorità indicate dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1082/06 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre Regioni europee, a conseguire in maniera più efficace gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

Ai fini della regolare costituzione di un GECT, viene previsto che i soggetti che intendano prendervi parte avanzano richiesta di autorizzazione, da presentarsi unitamente alla copia della convenzione e dello statuto proposti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Segretario generale che provvede nel termine di 90 giorni. Entro 6 mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, ciascuno dei membri del GECT ne chiede l'iscrizione nel suddetto Registro tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa autorizzazione può essere revocata nei casi espressamente previsti dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1082/06 e il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto dal Ministero dell'Economia e delle finanze, dal Ministero dello Sviluppo economico, dalla Corte dei Conti e dalla Guardia di Finanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento nei casi in cui i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea.

Relativamente al GECT sono, infine, disciplinati gli aspetti relativi alla contabilità, ai bilanci, nonché all'eventuale insolvenza.

Il provvedimento apporta, altresì, alcune modifiche al D.Lgs. 206/05 recante codice del consumo relativamente alla norma sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori tenendo conto delle problematiche emerse nel corso del recepimento della direttiva 29/2005/CE sulle pratiche commerciali sleali, ed in particolare evidenziate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche alla luce dell'ulteriore aggiornamento delle disposizioni di riferimento avvenute con il D.Lgs. 221/07, correttivo del codice del consumo.

Altre disposizioni sono rivolte all'attuazione alle decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione europea). Tra queste ultime, la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca al fine di armonizzare l'ordinamento italiano a quello europeo, realizzando un sistema compiuto unitamente al recepimento delle decisioni quadro in materia di poteri estesi di confisca e di mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni, nonché la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

In corso di esame sono state inserite numerose disposizioni aggiuntive.

Tra queste ultime in particolare viene inserita un'apposita norma sull'adeguamento comunitario di

disposizioni tributarie e vengono apportate modifiche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull'istituzione e sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie). In particolare, si evidenzia che attraverso la riformulazione delle disposizioni in materia di accertamento sia ai fini IVA (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), che delle imposte sul reddito (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73) viene eliminato qualsiasi riferimento al "valore normale" quale strumento d'accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.

Al riguardo, ai fini IVA, viene riscritta la norma sulla nozione di "valore normale" di cui all'articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l'altro, che "per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione".

Tra le altre modifiche al DPR 633/72, vengono, tra l'altro, inserite correzioni all'articolo 7 sulla territorialità dell'imposta (con riferimento alle prestazioni di intermediazione), all'articolo 13 sulla base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Altre modifiche riguardano poi l'articolo 17 sui soggetti passivi e in particolare quelli non residenti, l'articolo 38-ter sull'esecuzione dei rimborsi ai soggetti non residenti, l'articolo 54, comma 3 sulla rettifica delle dichiarazioni in cui viene eliminato il riferimento al valore normale suddetto.

Per quanto riguarda le modifiche al DPR 600/73, viene sostituito il comma 3 dell'articolo 27 sulla ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 27 per cento) sui dividendi in relazione agli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) dello stesso DPR, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio e all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Viene, tra l'altro precisato che le suddette disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Altre modifiche al DPR 600/73 interessano l'articolo 39, sui redditi determinati in base alle scritture contabili, con particolare riferimento all'eliminazione delle disposizioni che consentono l'accertamento delle compravendite immobiliari in base al valore normale ai fini delle imposte sui redditi.

Inoltre, le modifiche al DL 331/93 riguardano l'imposizione degli acquisti intracomunitari, la territorialità delle operazioni intracomunitarie, la cessioni intracomunitarie non imponibili, la base imponibile e l'aliquota, la fatturazione delle operazioni intracomunitarie e gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari.

Infine, vengono dettate disposizioni dirette a contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché a perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi.

In virtù delle norme dettate sull'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, viene soppressa dall'Allegato B la direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.

Inoltre, con apposita norma, vengono apportate modifiche alla L. 11/05 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari") e viene, in particolare, specificato, relativamente alla norma che disciplina la legge comunitaria di cui all'articolo 8 della stessa L.11/05, che il Governo è tenuto ad

adempiere a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, nell'ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, piuttosto che attraverso una mera nota aggiuntiva.

In particolare, in attuazione del suddetto comma 5, il Governo deve riferire, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, nonché sull'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e delle direttive attuate con regolamento.

Con altra norma vengono inserite modifiche all'articolo 9 della L. 11/05, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli (vedi emendamento di cui sopra).

Viene inserita una disposizione aggiuntiva con cui viene conferita una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

In particolare, viene previsto che nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla presente legge, anche altri specificatamente individuati, tra cui:

- promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (inserito in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra);
- semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
- garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
- prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
- prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- 1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
 - 2) la semplificazione amministrativa;
 - 3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
 - 4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
- prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.

La disposizione prevede, altresì, che nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri dettati dalla stessa norma.

Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati che il Governo adotta su proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con altri Ministri viene prevista l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Con un articolo aggiuntivo viene conferita una delega al Governo per l'attuazione della direttiva

2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE. In particolare, nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a seguire, oltre a quelli dettati dalla stessa legge, anche altri principi e criteri direttivi tra cui:

- favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
- favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
- istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
- prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

Viene introdotta una disposizione con cui si modifica il D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e si dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 (Procedura di infrazione n. 2005/2200).

In particolare, viene sostituito il comma 11 dell'articolo 90 del suddetto decreto legislativo relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e viene previsto che la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione", non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.

Viene inoltre specificato che, in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Viene integrata anche la norma sugli obblighi del coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 91 del suddetto D.Lgs. 81/08 e viene previsto che durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore coordina, altresì, l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 90, comma 1, secondo cui "Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".

Inoltre, viene delegato il Governo ad attuare la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legge e nel rispetto, in quanto compatibili, di ulteriori principi e criteri specificatamente individuati e vengono dettate disposizioni per il recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società. In particolare, vengono, al riguardo, inserite modifiche agli artt. 2250 e 2630 del codice civile riguardanti, rispettivamente, l'indicazione negli atti e nella corrispondenza (Libro V-Del Lavoro- Titolo V - Delle Società - Capo I -Disposizioni generali) e l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (Libro V - Del Lavoro - Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi- Capo III - Degli illeciti commessi mediante omissione).

Prevista la delega al Governo anche per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria (vedi emendamento di cui sopra).

Infine, con un'ulteriore disposizione aggiuntiva vengono dettati principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Tra questi ultimi:

- introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di condanna, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1. che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
2. che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3. che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;
4. che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;
5. che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro.

Tra le direttive contenute, in particolare, nell'Allegato B sono incluse :

- 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (soppressa dall'Allegato A ed inserita nell'allegato B, vedi emendamento di cui sopra);

- 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

- 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l'uso di alcune infrastrutture;

- 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

- 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (inserita in corso di esame);

- 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (inserita in corso di esame);

- 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (inserita in corso di esame);

- 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (inserita in corso di esame);

- 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

- 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore

aggiunto;

- 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
- 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
- 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici;
- 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
- 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
- 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il disegno di legge passa ora all'esame dell'Aula.